




**Corte di Assise di Appello
Firenze**



N. 11/13 R.G.

Oggetto: estratto confumaciale sentenza 30/1/14 di questa Corte.

All' UFFICIO UNICO NOTIFICHE
CORTE D'APPELLO
PERUGIA

PER LA NOTIFICA A VISTA A:

KNOX Amanda Marie nata a Seattle (U.S.A.) il 9/7/87 ed elett. dom. presso il difensore
Avv. Luciano Ghirga di Perugia

Il Funzionario Giudiziario
(Luciana Vigliani)



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

La Seconda Corte di Assise di Appello di Firenze

Composta dai Signori:

- | | | |
|------------------|---------------------------|-------------------------|
| 1. <i>Dott.</i> | Alessandro Nencini | <i>Presidente rel.</i> |
| 2. <i>Dott.</i> | Luciana Cicerchia | <i>Consigliere</i> |
| 3. <i>Sig.ra</i> | Elena Perrucci | <i>Giudice Popolare</i> |
| 4. <i>Sig.ra</i> | Lucia Bargelli | <i>Giudice Popolare</i> |
| 5. <i>Sig.ra</i> | Veronica Alessi | <i>Giudice Popolare</i> |
| 6. <i>Sig.ra</i> | Marisa Lippi | <i>Giudice Popolare</i> |
| 7. <i>Sig.ra</i> | Genny Ballerini | <i>Giudice Popolare</i> |
| 8. <i>Sig.</i> | Giovanni Cocco | <i>Giudice Popolare</i> |

con l'intervento del Pubblico Ministero rappresentato dal Sostituto Procuratore Generale della Repubblica **Dott. Alessandro Crini**

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa di rinvio dalla Corte di Cassazione
contro

1) **KNOX Amanda Marie, n. a Seattle (U.S.A.) il 9/7/1987**, elett. dom. c/o
Avv. Luciano Ghirga di Perugia
(Ferm. 6/11/07 det. Perugia – Ord. Cust. Caut. 9/11/07 G.I.P. Trib.
Perugia n. 6671/07 – Ord. scarc. 3/10/11 C. Assise Perugia n. 10/10
r.g. not. 3/10/11)

CONTUMACE

2) **SOLLECITO Raffaele, n. a Bari il 26/3/1984**, res. Giovinazzo (BA),
Via Solferino n. 4 – dom. Bisceglie (BA), Via il Vuolo n. 22 – dom.
leg. –
(Ferm. 6/11/07 det. Perugia – Ord. Cust. caut. 9/11/07 G.I.P. Trib.
Perugia n. 6671/07 r.g. – Ord. scarc. 3/10/11 C. Assise Perugia n.
10/10 r.g. not. 3/10/11 – Ord. appl. misura divieto espatrio 30/1/14
C. Ass.App. Firenze n. 11/13 r.g. not. 31/1/14)

PRESENTE

N. 2 R.Sent.

N. 11/13 Req. Gen.
N. 9066/07 R. N. R.

Sentenza

In data
30 gennaio 2014

Depositata il
29 APR. 2014

IL FUNZIONARIO CAUTELEZIO
Luciano Perrucci

Fatto avviso ai sensi dell'art.
548, 2° comma c.p.p.

il _____

Estratto contumaciale
il _____

Il _____
trasmesso estratto
sentenza per esecuzione
da _____
a: Procura Generale Sede
– Procura Repubblica c/o
Tribunale di

Il _____ fatta
scheda per:

Il _____
trasmessi F.N. all'Ufficio
Recupero Crediti

N. _____ C.P.

IMPUTATI

ENTRAMBI:

A) del delitto di cui agli artt. 110, 575, 573 primo comma n. 5, in relazione al reato sub C) e 577 primo comma n. 4, in relazione all'art. 61 nn. 1 e 5 c.p., per avere, in concorso tra loro e con Guede Rudi Hermann, ucciso Kercher Meredith, mediante strozzamento e conseguente rottura dell'osso ioide e profonda lesione alla regione antero-laterale sinistra e laterale destra del collo, da arma da punta e da taglio di cui al capo B), e quindi choc meta emorragico con apprezzabile componente asfittica secondario al sanguinamento (derivato dalle ferite da punta e taglio presenti nelle regioni antero-laterale sinistra e laterale destra del collo e dalla contestuale abbondante aspirazione di materiale ematico), e profittando dell'ora notturna e dell'ubicazione isolata dell'appartamento condotto in locazione dalla stessa Kercher e dalla stessa Knox, oltre che da due ragazze italiane (Romanelli Filomena e Mezzetti Laura), appartamento sito in Perugia, Via della Pergola n. 7, commettendo il fatto per motivi futili, mentre il Guede, con il concorso degli altri, commetteva il delitto di violenza sessuale.

B) del reato di cui agli artt. 110 c.p. 4 Legge n. 110/1975, per avere, in concorso tra loro, portato fuori dell'abitazione del Sollecito, senza giustificato motivo, un grosso coltello da punta e taglio lungo complessivamente cm. 31 (sequestrato al Sollecito il 6 novembre 2007, rep. 36).

C) del delitto di cui agli artt. 110, 609 bis e ter n. 2 c.p., per avere, in concorso tra loro e con Guede Rudi Hermann (il Guede esecutore materiale, in concorso con i coimputati), costretto Kercher Meredith a subire atti sessuali, con penetrazione manuale e/o genitale, mediante violenza e minaccia, consistite in manovre di costrizione produttive di lesioni, in particolare agli arti superiori e agli arti inferiori e in zona vulvare (soffusioni ecchimotiche alla faccia anterolaterale della coscia sinistra, lesioni nell'area vestibolare in sede vulvare e area ecchimotica alla faccia anteriore terzo medio della gamba destra), nonché nell'utilizzo del coltello sub B).

D) del delitto di cui agli artt. 110, 624 c.p., perché, in concorso tra loro, per procurarsi un ingiusto profitto, nelle circostanze di tempo e di luogo di cui ai capi A) e C), si impossessavano della somma di € 300,00 circa, di due carte di credito, della Abbey Bank e della Nationwide, entrambe del Regno Unito, e di due telefoni cellulari, appartenenti a Kercher Meredith, sottraendoli alla stessa che li deteneva.

(Fatto da qualificare ai sensi dell'art. 624 bis c.p., stante il riferimento al luogo di esecuzione del reato contenuto nel capo A), qui richiamato).

E) del reato di cui agli artt. 110, 367 e 61 n. 2 c.p., per avere, in concorso tra loro, simulato il tentato furto con effrazione nella camera dell'appartamento di Via della Pergola 7, abitata da Romanelli Filomena, rompendo il vetro della finestra con una pietra prelevata dalle vicinanze

dell'abitazione che veniva lasciata nella stanza, vicina alla finestra, il tutto per assicurarsi l'impunità dai delitti di omicidio e di violenza sessuale, tentando di attribuirne la responsabilità a sconosciuti penetrati, a tal fine, nell'appartamento.

Fatti tutti avvenuti in Perugia, nella notte fra il 1° e il 2 novembre 2007

KNOX Amanda Marie, inoltre:

F) del reato di cui agli artt. 81 cpv., 368 comma 2 e 61 n. 2 c.p., perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, sapendolo innocente, con denuncia sporta nel corso delle dichiarazioni rese alla Squadra Mobile ed alla Questura di Perugia in data 6 novembre 2007, incolpava falsamente Diya Lumumba detto "Patrick" del delitto di omicidio in danno della giovane Kercher Meredith, il tutto al fine di ottenere l'impunità per tutti e in particolare per Guede Rudi Hermann, anch'egli di colore come il Lumumba.

In Perugia, nella notte tra il 5 ed il 6 novembre 2007

A P P E L L A N T I

il P.M. ed entrambi gli imputati avverso la sentenza della Corte di Assise di Perugia in data 4-5 dicembre 2009 che dichiarava Knox Amanda Marie e Sollecito Raffaele colpevoli dei reati ascrittigli sub lettere A), in detto reato assorbito il delitto contestato alla lettera C), nonché sub lettere B), D) limitatamente ai telefoni cellulari ed E) e, per quanto riguarda Knox Amanda Marie, anche del reato ascrittolo sub lettera F), reati tutti unificati sotto il vincolo della continuazione e, escluse le aggravanti di cui agli artt. 577 e 61 n. 5 c.p., ad entrambi concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla residua aggravante, **li condannava alla pena di anni 26 di reclusione la Knox ed alla pena di anni 25 di reclusione il Sollecito** (p.b. per la continuazione anni 24 di reclusione), nonché ciascuno al pagamento delle spese processuali e di custodia in carcere.

V. gli artt. 29 e 32 c.p. dichiarava entrambi interdetti in perpetuo dai pubblici uffici ed in stato di interdizione legale per tutta la durata della pena.

V. gli artt. 538 e ss. c.p.p. condannava Knox Amanda Marie e Sollecito Raffaele al risarcimento, in solido tra loro, dei danni nei confronti delle costituite parti civili John Leslie Kercher, Arline Carol Lara Kercher, Lyle Kercher, John Ashley Kercher e Stephanie Arline Lara Kercher, danni da liquidarsi in separata sede e concedeva una provvisoria immediatamente esecutiva pari ad € 1.000.000,00 ciascuno in favore di John Leslie Kercher e Arline Carol Lara Kercher e ad 800.000,00 ciascuno in favore di Lyle Kercher, John Ashley Kercher e Stephanie Arline Lara Kercher, oltre rimborso forfettario, I.V.A. e C.A.P. come per legge;

condannava Knox Amanda Marie al risarcimento dei danni nei confronti della parte civile costituita Patrick Diya Lumumba, da liquidarsi in separata sede e concedeva una provvisionale immediatamente esecutiva di € 10.000,00 .

Condannava Knox Amanda Marie alla refusione delle spese di costituzione e difesa in favore di Patrick Diya Lumumba che liquidava in complessivi € 40.000,00 oltre rimborso forfettario, I.V.A. e C.A.P. come per legge.

Condannava Knox Amanda Marie e Sollecito Raffaele al risarcimento dei danni nei confronti della parte civile costituita Aldalia Tattanelli da liquidarsi in separata sede e Lyle Kercher, John Ashley Kercher e Stephanie Arline Lara Kercher concedeva alla stessa una provvisionale immediatamente esecutiva di € 10.000,00.

Condannava gli imputati in solido alla refusione delle spese di costituzione e difesa in favore della parte civile Aldalia Tattanelli che liquidava in complessivi € 23.000,00 oltre rimborso forfettario, I.V.A. e C.A.P. come per legge.

V. l'art. 240 c.p. disponeva la confisca dei corpi di reato.

V. l'art. 530 c.p.p. assolveva gli imputati dalla residua imputazione di cui al capo D) perché il fatto non sussiste.

RICORRENTI

il P.G., l'imputata Knox Amanda Marie e le parti civili Stephanie Arline Lara Kercher, Lyle Kercher, John Leslie Kercher, John Ashley Kercher, Arline Carol Mary Kercher avverso la sentenza della Corte di Assise di Appello di Perugia in data 3/10/2011 che dichiarava Knox Amanda Marie colpevole del reato di cui al capo F), esclusa l'aggravante di cui all'art. 61 n. 2 c.p., e, riconosciute attenuanti generiche equivalenti all'aggravante di cui al 2° comma dell'art. 368 c.p., la condannava alla pena di anni 3 di reclusione.

Confermava, limitatamente a tale capo, le statuizioni civili di cui alla sentenza appellata e condannava Knox Amanda Marie al pagamento delle spese di costituzione e difesa di parte civile sostenute nel presente grado da Patrick Diya Lumumba, liquidate in complessive € 22.170,00 per diritti ed onorari oltre a rimborso forfettario spese generali ed accessori di legge.


Assolveva entrambi gli imputati dai reati loro ascritti ai capi A), B), C) e D) per non aver commesso il fatto e dal reato di cui al capo E) perché il fatto non sussiste, respingendo la domanda proposta nei loro confronti dalla parte civile Tattanelli Aldalia.

Ordinava l'immediata liberazione di Knox Amanda Marie e Sollecito Raffaele se non detenuti per altra causa.

La Corte Suprema di Cassazione con sentenza in data 25/3/2013 annullava la sentenza impugnata limitatamente ai reati di cui ai capi A) (in esso assorbito il capo C), B, D, E ed

all'aggravante di cui all'art. 61 n. 2 c.p. contestata in relazione al capo F) e rinviava per nuovo giudizio alla Corte di Assise d'Appello di Firenze.

Rigettava il ricorso di Knox Amanda Marie che condannava al pagamento delle spese processuali, nonché alla refusione delle spese sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Lumumba Diya liquidate nella somma di € 4.000,00, oltre spese generali, I.V.A. e C.A.P. come per legge.





Corte di Assise di Appello di Firenze – Seconda Sezione

Per le parti civili John Leslie Kercher, Arline Carole Lara Kercher e John Ashley Kercher nella somma complessiva di € 15.000,00, oltre accessori come per legge.

Valutata la complessità del procedimento reputa congruo la Corte fissare il termine di giorni 90 per il deposito della motivazione della sentenza.

P.Q.M

Visto l'art. 627 c.p.p. la Corte, decidendo in sede di rinvio a seguito della sentenza della Corte di Cassazione emessa in data 25.3.2013 nr 422, sull'appello proposto da Amanda Marie Knox, Raffaele Sollecito e dal Pubblico Ministero avverso la sentenza emessa in data 4/5.12.2009 dalla Corte di Assise di Perugia, e ritenuta la sussistenza della aggravante di cui all'art. 61 nr 2 c.p. relativamente al delitto di cui all'art. 368, comma secondo c.p., ridetermina la pena inflitta ad Amanda Marie Knox complessivamente in anni 28 e mesi sei di reclusione.

Conferma nel resto l'impugnata sentenza.

Condanna gli imputati al pagamento delle spese del presente grado di giudizio ed a quelle di difesa delle parti civili costituite, per il presente grado e per quello di legittimità, che liquida come segue:

Per la parte civile Patrick Diya Lumumba nella somma complessiva di € 12.650,00, oltre accessori come per legge;

Per la parte civile Aldalia Tattanelli nella somma complessiva di € 4.500,00, oltre accessori come per legge;

Per le parti civili Lyle Kercher e Stephanie Arline Kercher nella somma complessiva di € 11.000,00 per ciascuna, oltre accessori come per legge;

Per le parti civili John Leslie Kercher, Arline Carole Lara Kercher e John Ashley Kercher nella somma complessiva di € 15.000,00, oltre accessori come per legge.

Visto l'art. 544, comma 3, c.p.p. indica in giorni 90 il termine per il deposito della motivazione.

Il Presidente estensore

Procedimento RG 13\2013 a carico di KNOX Amanda Marie e SOLLECITO Raffaele

Pag. 337

Il sottoscritto attesta di aver trasmesso il
testo originale.

Firenze, 29/4/14

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Luca Vigiani



UFFICIO UNICO NOTIFICHE CORTE APPELLO PERUGIA

RICHIESTO COME IN ATTI

lo Sottoscritto Ufficiale Giudiziario

ho notificato il suesteso atto al Sig. *Knut Amund*
Luciano Giuseppe

Monia eleu. de dom-ke do l'Av
Piazza Ricci vino 10 - Perugia - Capri
2 men' propri del dom-ri -

Corte d'Appello Perugia
Ufficiale Giudiziario B/3
M. Antonietta Di Toro

76

30 APR. 2014